



Repertorio n. 15.651

Raccolta n. 9.285

**VERBALE DI ASSEMBLEA
della Società "Ser.I.T. S.r.l."
REPUBBLICA ITALIANA**

NOTAIO
Cristiano Casalini

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di marzo, ad ore undici e minuti cinque

(13.3.2023)

in Verona, nel mio studio in via Teatro Filarmonico n. 5.

Avanti a me avv. Cristiano Casalini, Notaio in Verona, iscritto nel Collegio Notarile di Verona, è presente il signor:

MARIOTTI MASSIMO, nato a Verona il 20 settembre 1956, domiciliato per la carica presso la sede della infrannominata società "Ser.I.T. S.r.l."

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, asserendo di agire nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società a responsabilità limitata

"**Ser.I.T. S.r.l.**" con sede in Cavaion Veronese (VR), località Montean n. 9, cap. soc. int. vers. euro 2.050.000 (duemilionicinquantamila), codice fiscale/partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona 02730490238, numero R.E.A. VR-261016, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "AGSM AIM S.P.A." (codice fiscale 00215120239) mi dichiara che in questo luogo e in questo giorno ad ore 11:00 è stata convocata l'assemblea dei soci della predetta società onde discutere e deliberare sull'argomento di cui in appresso.

Mi invita quindi a far constare da pubblico verbale, ai sensi dell'art. 2480 Cod. Civ., le risultanze dell'assemblea e la delibera che la stessa andrà ad assumere.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza a norma del vigente statuto il comparente medesimo il quale, dichiarando aperta la seduta, constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini prescritti dall'art. 8 del vigente statuto mediante p.e.c. protocollo generale_859/2023_02-03-2023;

- è rappresentato (giusta delega che previo riscontro della sua regolarità viene acquisita agli atti sociali) il socio - portatore del 99,74% (novantanove virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale - "AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A." in breve "AMIA VERONA S.P.A." società con unico socio, con sede in Verona via Bartolomeo Avesani n. 31, cap. soc. int. vers. euro 12.804.138 (dodicimilionitotocentoquattromilacentotrentotto), codice fiscale/partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona 02737960233 (soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "AGSM AIM S.P.A." soprannominata), titolare di una partecipazione di nominali euro 2.044.670 (duemilioni quarantaquattromilaseicentasettanta), qui rappresentata dal signor Guarnieri ing. Renato, nato a Lendinara (RO) il 21 novembre 1963;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti tutti i componenti e precisamente, oltre a sè Presidente, i consiglieri signori Nascimbeni Laura (Vice-Presidente), Gambino Carlo, Fogliardi Mariangela e Maraia Riccardo;

- sono pure presenti i Sindaci Effettivi signori Gina Maddalena dott.ssa Schiff e Franceschi dott. Paolo; assente giustificata la dott.ssa Guglielmi

REGISTRATO

a Verona il 20/03/2023

N. 8692 Serie 1T

Esatti Euro 356,00

F.to IL DIRETTORE

Lucina (Presidente del Collegio Sindacale),
il tutto come risulta anche dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", dispensato io Notaio dal darne lettura.

A questo punto il Presidente dell'assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, constatato che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed atta quindi a deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Modifica dell'art. 14 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Varie ed eventuali.*

Passando allo svolgimento del quale il Presidente illustra i motivi che rendono opportuna la modifica dell'art. 14 del vigente statuto sociale (con la conseguente modifica degli artt. 19, 20, 21 e 24 al fine di armonizzare tali disposizioni statutarie con l'inserimento della figura dell'A.U.), prevedendo la possibilità che la società possa essere amministrata - oltre che da un Consiglio di Amministrazione (organo già statutariamente previsto) - anche da un Amministratore Unico.

Il Presidente ricorda il quorum di almeno due terzi del capitale sociale previsto dall'art. 12 del vigente statuto per deliberare l'argomento all'ordine del giorno (modifica statutaria).

Aperta la discussione, nessuno prendendo la parola, il Presidente dell'assemblea mette in votazione il seguente

testo di deliberazione

l'assemblea dei soci della società a responsabilità limitata "Ser.I.T. S.r.l.",
udita la relazione del Presidente

delibera

1) di modificare gli artt. 14, 19, 20, 21 e 24 del vigente statuto come segue:

"AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA"

Articolo 14 ORGANISMO AMMINISTRATIVO

La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5), anche non soci, eletti dall'assemblea che all'atto della nomina ne determina la durata in carica, nei limiti di tempo stabiliti dalla legge.

Salvo dimissioni, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

E' fatta salva la possibilità dell'Assemblea di revocare ciascun Amministratore in qualsiasi momento, fermo restando il risarcimento del danno qualora dovuto.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di cessazione della carica della maggioranza dei consiglieri di amministrazione.

L'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica ovvero, in difetto, dal Collegio

sindacale o su richiesta di almeno un terzo dell'assemblea dei soci. Gli amministratori riceveranno un compenso nella misura deliberata dall'Assemblea dei Soci oltre al rimborso delle spese."

"Articolo 19 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta.

Particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto espressamente riservati all'assemblea.

Può inoltre nominare Direttori Generali, Istitutori, Direttori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti che opereranno in conformità alle disposizioni di legge stabilendone i poteri e determinandone gli emolumenti. Non è ammessa la nomina di Consiglieri di amministrazione per cooptazione nel caso in cui per dimissioni, revoca o cause naturali venissero a mancare uno o più amministratori."

"Articolo 20 COMITATO TECNICO

L'Organo Amministrativo può istituire un Comitato Tecnico con facoltà esclusivamente consultive.

Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente o dell'Amministratore Delegato o dell'Amministratore Unico per esprimere parere non vincolante su argomenti individuati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Tecnico avrà durata pari alla durata del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico."

"Articolo 21 POTERI DI FIRMA

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche temporaneo del Presidente, e al Direttore Generale per l'esercizio dei poteri ad esso delegati, spetta la firma sociale libera e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed anche in giudizio."

"Articolo 24 ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, alla fine di ogni esercizio provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale."

Messo ai voti tale testo di deliberazione esso viene approvato dal rappresentante dell'unico socio presente, portatore del 99,74% (novantanove virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale, con voto palese manifestato mediante comunicazione in forma orale, come il Presidente accerta e mi fa qui constare.

A questo punto il Presidente mi consegna il testo integrale dello statuto aggiornato a seguito delle modifiche sopra deliberate che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", dispensato io Notaio dal darne lettura, ai fini del suo deposito nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436, ult. co., Cod. Civ. richiamato dall'art. 2480 Cod. Civ.

Ai soli fini di cui all'art. 111-ter disp. att. Cod. Civ. il comparente mi conferma che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Cavaion Veronese (VR), località Montean n. 9 e che l'indirizzo pec della

società è il seguente serit@pec.serit.info

Dopodichè il Presidente, proclamati i risultati della votazione e null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la seduta e mi invita a chiudere il presente verbale; sono le ore undici e minuti venti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparsante che l'ha approvato. Scritto con strumenti informatici a norma di legge da persona di mia fiducia e per mia cura e da me completato a mano consta di un foglio di cui si sono occupate tre facciate e righe fin qui della quarta.

Viene sottoscritto alle ore undici e minuti trentacinque.

F.to Massimo Mariotti

F.to Cristiano Casalini Notaio (Sigillo)

Allegato "A" al n. 15651 Rep. e n. 9285 Racc.

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI SER.I.T. SRL
 Nominativi dei Soci, Amministratori e Sindaci presenti nell'Assemblea tenuta in data
 13 marzo 2023 - ore 11,00

MASSIMO MARIOTTI Presidente SER.I.T.	<i>Mariotti</i>
GUARNIERI RENATO Delegato AMIA	<i>Renato Guarnieri</i>
COMUNE DI BADIA CALAVENA	ASSENTE
COMUNE DI VESTENANONA	ASSENTE
COMUNE DI SELVA DI PROGNO	ASSENTE
UNIONE DEI COMUNI DI ROVERE, VELO E SAN MAURO DI SALINE	ASSENTE
LAURA NASCIBENI	<i>Laura Nascibeni</i>
MARARICCARDO	<i>Marariccardo</i>
FOGLIARDI MARIANGELA	<i>Mariangela Fogliardi</i>
GAMBINO CARLO	<i>Carlo Gambino</i>
LUCINA GUGLIELMI	ASSENTE
PAOLO MARCO FRANCESCHI	<i>Paolo Marco Franceschi</i>
GINA MADDALENA SCHIFF	<i>Gina Maddalena Schiff</i>



Roberto Notario

Mariotti

Allegato "B" all'atto n. 9.285 di Raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "SER.I.T. S.R.L."

Articolo 2 OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:

- servizi di nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani di qualunque natura e tipo, ed in particolare pericolosi e non pericolosi, inerti ed ingombranti; raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di qualunque natura e tipo, ed in particolare pericolosi e non pericolosi, inerti ed ingombranti, assimilabili agli urbani; raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei materiali provenienti da raccolte differenziate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta, vetro, plastica, legno e materiali ferrosi in genere; raccolta e trasporto di ogni altro tipo di rifiuto e spurgo pozzi neri, servizi di pulizia di ambienti civili e industriali, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
- la raccolta, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, residuati da processi di qualsiasi natura;
- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di trattamento, stoccaggio, selezione, recupero, trasferimento e smaltimento dei rifiuti nonché la prestazione di consulenza e/o la direzione tecnica nella gestione dei medesimi impianti gestiti da terzi;
- l'autotrasporto di cose per conto terzi.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi natura e funzione ausiliaria e complementare al conseguimento dell'oggetto; in tali operazioni accessorie che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico, né in via prevalente, si intendono comprese a titolo esemplificativo:

- l'assunzione, anche mediante accollo di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie;
- l'acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate all'alienazione o collocamento, né esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti rappresentati o meno da titoli sul capitale di altre imprese;
- la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

Sono invece escluse dall'oggetto e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

Articolo 3 SEDE

La società ha sede nel Comune, di Cavaion Veronese (VR).

Articolo 4 DURATA

La durata della società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 CAPITALE SOCIALE

Il capitale è di Euro 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 6 TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTI TRA

VIVI

6.1) Le quote sono trasferibili nel rispetto di quanto richiamato nei punti successivi,

6.2) in caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto,

6.3) Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria quota e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini: a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;

b) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la quota e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle quote da ciascuno di essi possedute. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della quota e/o dei diritti offerti.

6.4) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

a) nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo; i soci acquisteranno la quota e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dal collegio arbitrale ai sensi del successivo art. 28;

b) nell'ipotesi di trasferimento di quota e/o diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la quota con effetto verso la società.

c) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicata dall'offerente.

6.5) Le limitazioni al trasferimento delle quote previste da questo articolo non sono applicabili quando il cessionario ex art. 2359 C.C., n. 1 è società, direttamente od indirettamente, controllante del soggetto cedente o società controllata e /o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante. Fermo restando quanto previsto al punto 6.2, 6.3, 6.4, la società privilegerà lo sviluppo delle attività di igiene urbana e ambientale sul territorio della Provincia di Verona, senza preclusioni per sviluppi in più vasto ambito, offrendo i servizi statutariamente previsti a soggetti pubblici e privati e favorendo l'aggregazione di Comuni singoli, consorziati od associati anche attraverso forme di compartecipazione al capitale.

Articolo 6 BIS) RECESSO

6bis.1) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso:

a) al cambiamento dell'oggetto della società;

- b) al cambiamento del tipo della società;
- c) alla fusione e la scissione della società;
- d) alla revoca dello stato di liquidazione;
- e) al trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) al compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma C.C.;
- h) all'aumento del Capitale Sociale mediante offerta di quote di nuova immissione a terzi;
- i) alla modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 C.C.; qualora la delibera non sia assunta all'unanimità. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli art. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

6bis.2) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevute, di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro (30) giorni dall'iscrizione nel registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In caso di recesso del socio, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei membri dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del presente articolo.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo con il socio recedente, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata da un collegio arbitratore rituale di diritto (di seguito "collegio"). Il collegio sarà composto da tre membri, uno nominato dal socio che intende recedere, uno dall'organo amministrativo della società ed il terzo, con funzioni di Presidente del collegio, sarà nominato dai primi due, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona su istanza della Parte più diligente. Al Presidente del Tribunale di Verona sarà altresì demandata la nomina dell'arbitro di un Parte, qualora questa non vi provveda entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato effettuata dall'altra Parte.

L'arbitrato si svolgerà a Verona. Il Collegio applicherà la legge italiana

adottando le norme procedurali di cui al codice di procedura Civile e giudicando secondo diritto.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatto alla società ex art. 2473 C.C. quarto comma.

Articolo 7 ASSEMBLEA

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. L'assemblea può essere convocata anche al di fuori dello sede, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

A norma dell'articolo 2364, ultimo comma, del Codice Civile, tale termine può essere portato a 180 giorni, qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze o necessità, relativa alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano.

A norma dell'art. 2449 del Codice Civile, nella sua prima adunanza l'assemblea procede all'elezione del Presidente dei C.d.A, nella persona di un consigliere designato da parte pubblica.

Articolo 8 CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza è tuttavia validamente costituita anche senza formale convocazione, se vi sono presenti o rappresentati i soci titolari dell'intero capitale sociale e vi assistono gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza.

La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere ed esaminare documenti, e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 9 DIRITTO DI INTERVENTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese.

Articolo 10 RAPPRESENTANZA ASSEMBLEARE

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, anche non socia, fermi restando i divieti di cui all'art. 2372 del Codice Civile;

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Articolo 11 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa; il Presidente nomina un segretario, scelto anche fra non soci; nei casi di legge è chiamato a fungere da segretario un notaio.

Articolo 12 COSTITUZIONE

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Articolo 13 VERBALIZZAZIONE

Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge il verbale sarà redatto dal notaio.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 14 ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5), anche non soci, eletti dall'assemblea che all'atto della nomina ne determina la durata in carica, nei limiti di tempo stabiliti dalla legge.

Salvo dimissioni, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

E' fatta salva la possibilità dell'Assemblea di revocare ciascun Amministratore in qualsiasi momento, fermo restando il risarcimento del danno qualora dovuto.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di cessazione della carica della maggioranza dei consiglieri di amministrazione.

L'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica ovvero, in difetto, dal Collegio sindacale o su richiesta di almeno un terzo dell'assemblea dei soci.

Gli amministratori riceveranno un compenso nella misura deliberata dall'Assemblea dei Soci oltre al rimborso delle spese.

Articolo 15 DECADENZE

Gli Amministratori nominati direttamente da AMIA VERONA S.P.A. cessano dal mandato nel caso in cui venga rinnovato il Consiglio Comunale di Verona a seguito di elezioni amministrative.

Articolo 16 ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

In caso di cessazione dalla carica di un numero di consiglieri che determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, sino all'assemblea convocata d'urgenza per la nomina del nuovo Consiglio, i Consiglieri di Amministrazione rimanenti esercitano unicamente le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 17 PRESIDENTE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci; un Vice Presidente ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Articolo 18 ADUNANZE DEL CDA

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) amministratori.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal presidente, con lettera

raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima dell'adunanza al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun membro dell'organo di controllo.

Sarà validamente costituito il consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano presidente ed il segretario.

Per la validità della costituzione delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e aventi diritto. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 19 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta.

Particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto espressamente riservati all'assemblea.

Può inoltre nominare Direttori Generali, Istitutori, Direttori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti che opereranno in conformità alle disposizioni di legge stabilendone i poteri e determinandone gli emolumenti. Non è ammessa la nomina di Consiglieri di amministrazione per cooptazione nel caso in cui per dimissioni, revoca o cause naturali venissero a mancare uno o più amministratori.

Articolo 20 COMITATO TECNICO

L'Organo Amministrativo può istituire un Comitato Tecnico con facoltà esclusivamente consultive.

Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente o dell'Amministratore Delegato o dell'Amministratore Unico per esprimere parere non vincolante su argomenti individuati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Tecnico avrà durata pari alla durata del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

Articolo 21 POTERI DI FIRMA

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche temporaneo del Presidente, e al Direttore Generale per l'esercizio dei poteri ad esso delegati, spetta la firma sociale libera e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Articolo 22 SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del Registro nelle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo.

Articolo 23 CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

I soci possono nominare, ai sensi dell'articolo 2477 c.c., un organo di

controllo o un revisore; l'organo di controllo è composto da uno o tre membri, a' sensi di legge, e verrà determinato con decisione dei soci all'atto della nomina. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni. Qualora, in alternativa all'organo di controllo previsto dall'articolo 2477 c.c. e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, i soci nominino per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 24 ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, alla fine di ogni esercizio provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 25 UTILI

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto:

- il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva Legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il 95% (novantacinque per cento) residuo viene ripartito tra i soci in proporzione delle rispettive quote possedute, salve diverse disposizioni che possano essere adottate dall'assemblea.

Articolo 26 VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo sempre con obbligo di rimborso nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Articolo 27 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

Articolo 28 RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato o regolato dal presente statuto, si fa esplicito riferimento e rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

F.to Massimo Mariotti

F.to Cristiano Casalini Notaio (Sigillo)

Copia conforme all'originale nei miei atti, scritta su tredici facciate. Si rilascia ad uso fiscale. Verona, 20 marzo 2023. F.to digitalmente Notaio Cristiano Casalini